

Allegato "B" al N. 93611 di Raccolta

STATUTO

"ASSOCIAZIONE SOMS INSUBRICHE"

Art. 1 - Origine dell'associazione

L'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE SOMS INSUBRICHE" trae origine dalla trasformazione di "SOMS Viggiù 1862" - Società di mutuo soccorso fondata nel 1862 - in Ente del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, come risulta nell'Atto Costitutivo e nella delibera di Trasformazione nell'interesse dei Soci "Fondatori", con il fine di promuovere attività solidaristiche e di interesse generale a vantaggio delle comunità di riferimento e/o dei Soci stessi.

All'Associazione si applicano tutte le norme previste dal D. Lgs 117/2017 in tema di associazione ETS.

Il richiamo alla "SOMS Viggiù 1862" - Società di mutuo soccorso fondata nel 1862 nasce dal necessario collegamento con il soggetto da cui trae origine il nuovo Ente, **"ASSOCIAZIONE SOMS INSUBRICHE"**, assicurato dai Soci Fondatori, come indicato dall'art. 7 del presente Statuto.

Art. 2 - Costituzione e Sede dell'Associazione

È costituita, mediante trasformazione della Società di Mutuo Soccorso "Soms Viggiù 1862", l'Associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE SOMS INSUBRICHE"

con sede legale in Viggiù (VA), Piazza Artisti Viggiutesi snc.

L'Associazione acquisisce il patrimonio immobiliare e mobiliare di "SOMS VIGGIU'1862" che costituisce il patrimonio iniziale.

L'Associazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata di "ASSOCIAZIONE SOMS" o di "ASSOCIAZIONE SOMS INSUBRICHE".

Con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) alla denominazione sopra indicata dovrà essere aggiunto l'acronimo "E.T.S." ovvero Ente del Terzo Settore, con il quale assumerà la denominazione in forma completa di "ASSOCIAZIONE SOMS INSUBRICHE E.T.S." e in forma abbreviata di "ASSOCIAZIONE SOMS E.T.S.".

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico dell'Associazione, nell'ambito del più vasto genere delle Associazioni disciplinato dal Codice Civile, e dal Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e dalle norme collegate.

L'Associazione non ha scopo di lucro e non può di-

stribuire utili né avanzi di amministrazione, sotto qualsiasi forma.

L'Associazione, qualora ne ricorrano i presupposti, ha l'obbligo di usare nella propria denominazione ed atti rivolti al pubblico, l'acronimo E.T.S. o Ente del Terzo Settore.

L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, può.

- aderire - accettandone gli Statuti e i Regolamenti - a FIMIV (Federazione Italiana della Mutualità Integrativa e Volontaria) e/o ad altre Federazioni Nazionali e/o Territoriali che tutelino gli Enti del Terzo Settore;

- aderire ad organismi diversi (come Enti pubblici, Consorzi, Società, Associazioni e simili) che svolgono attività assistenziali, ricreative, culturali o che si propongono comunque scopi ed attività affini a quelli esercitati dalla Associazione stessa;

- utilizzare servizi e prestazioni offerti da tali organismi;

- gestire direttamente presidi e strutture sanitarie e/o assistenziali o presidi culturali o presidi ricreativi, esclusivamente nelle forme e modalità previste dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2120 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 3 - Delegazioni ed Uffici

Delegazioni e Uffici potranno essere costituiti sia in Italia, sia in altri Paesi aderenti alla Comunità Europea, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Associazione stessa.

Art. 4 - Finalità e Scopi

L'Associazione, nell'interesse delle comunità di riferimento, persegue le proprie finalità promuovendo le seguenti attività di interesse generale, indicate nell'art. 5 del D. Lgs 117/2017:

4.1.- Attività e prestazioni di carattere sociale, sanitario e assistenziali

In particolare, a sensi di legge:

- a. Interventi e servizi sociali
- b. Interventi e prestazioni sanitarie
- c. Prestazioni socio sanitarie.

In concreto, l'associazione può:

- erogare sussidi o rimborsi o indennizzi o contri-

buti economici o servizi di assistenza nei casi di vecchiaia, infortunio, invalidità e malattia, decesso, disagio economico

- diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra Soci e fra Cittadini, bisognosi di aiuto, assumendo o aderendo, a questo scopo, a tutte quelle iniziative che saranno ritenute idonee a giudizio del Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione deve erogare le proprie prestazioni con modalità e tecniche mutualistiche controllate e, in particolare, l'erogazione di indennizzi, rimborsi, sussidi o assistenze. L'attività può essere effettuata nei seguenti modi:

4.1.1.- a favore della generalità dei cittadini

Ossia, con criteri rispondenti esclusivamente ad interesse pubblico di carattere generale, da realizzarsi mediante Convenzioni o Accordi o Programmi condivisi o concordati e/o stipulati dalla Associazione con Enti Pubblici e/o Soggetti Privati.

4.1.2.- a favore dei propri Soci

Ossia, con progetto mutualistico a favore esclusivo di Soci dell'Associazione, di loro familiari e/o conviventi, i quali aderiscano mediante versamento di contributi entro i modi, limiti e termini previsti dal Regolamento interno approvato dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

4.2. - Attività Culturali e Ricreative

In particolare, a sensi di legge:

a. Educazione, istruzione e formazione professionale;

b. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

c. Formazione universitarie e post-universitaria;

d. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse generale; quali a titolo esemplificativo e non limitativo: corsi, rappresentazioni teatrali, editoria;

e. Sviluppo di attività culturali, sportive e ricreative;

L'Associazione, per promuovere le finalità di cui ai precedenti commi 4.1 e 4.2, individua, programma e svolge direttamente o indirettamente, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di beni e servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita.

In tale contesto l'Associazione fa proprio il prin-

cipio della integrazione delle politiche e servizi socio assistenziali con quelli di ambito sanitario e relative alla qualità della vita, della presa in carico dei bisogni, anche in applicazione della programmazione territoriale e della cooperazione intersettoriale ed interistituzionale.

**Art. 5 - Attività strumentali,
accessorie e connesse**

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione potrà, inoltre, svolgere le seguenti attività:

- stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati, considerati utili o opportuni per il raggiungimento dei suoi scopi;
- partecipare ad Associazioni, Enti, Istituzioni, Organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli propri;
- costituire, o concorrere, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta al perseguimento degli scopi istituzionali, alla costituzione di Società di capitali, purché aventi il requisito di Impresa Sociale;
- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dalla propria attività;
- svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali purché secondaria e strumentale all'attività istituzionale e comunque conforme alle disposizioni dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017.

Art. 6 - Soci dell'Associazione

Sono Soci dell'Associazione, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e secondo le norme del Regolamento interno approvato dall'Assemblea Ordinaria:

- le persone fisiche che ne facciano richiesta e siano cittadini della Repubblica Italiana o cittadini stranieri residenti in Italia,
- le persone giuridiche, compresi Enti Pubblici o Privati o Società e/o Associazioni di mutuo soccorso, esclusivamente come Soci Partecipanti o come Soci Sostenitori.

Il numero dei Soci è illimitato.

I Soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei Regolamenti interni e delle deliberazioni degli Organi Sociali.

I Soci della Associazione si suddividono in:

- Soci Fondatori
- Soci Partecipanti
- Soci Effettivi
- Soci Sostenitori.

Art. 7 - Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori le persone fisiche che, essendo già Soci Ordinari di SOMS VIGGIU' 1862 in trasformazione, hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione stessa, dotandola del patrimonio iniziale, come da precedente Art. 2 - Costituzione e Sede dell'associazione.

I Soci Fondatori così definiti, in quanto in regola con i pagamenti annuali dei contributi previsti, hanno i medesimi diritti, doveri e poteri dei Soci Effettivi dell'Associazione tra cui sono iscritti e possono quindi essere destinatari di servizi e prestazioni della Associazione.

La qualifica di Socio Fondatore rimane "a vita", quale titolo onorifico e deve risultare da apposito Albo d'Onore esposto nelle sale dell'Associazione.

Art. 8 - Soci Partecipanti

Sono Soci Partecipanti i soggetti pubblici o privati che vengono ammessi all'Associazione, essendo in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 precedente e sulla base di studi e progetti condivisi che si intendono realizzare, contribuiscono all'incremento del Patrimonio dell'associazione, conferendo una dotazione minima e/o concordata.

Il valore della dotazione minima è stabilito da apposita delibera dell'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, quando non rientra tra le previsioni del Regolamento interno che disciplina pure i diritti e doveri derivanti ai Soci Partecipanti, compresi il numero di voti che può esprimere ogni Socio Partecipante secondo criteri trasparenti esplicitati.

Nella domanda di ammissione:

a. le persone giuridiche devono indicare: denominazione, sede legale, codice fiscale, legale rappresentante e allegare la delibera dell'organo amministrativo che ne autorizzi l'adesione

b. le persone fisiche devono indicare: le proprie generalità, la residenza, il codice fiscale.

I Soci Partecipanti hanno diritto di voto nelle Assemblee.

Art. 9 - Soci Effettivi

Sono considerati Soci Effettivi dell'Associazione

a) i Soci Ordinari iscritti alla Società di Mutuo

Soccorso "SOMS Viggiù 1862", i quali alla data della trasformazione di cui all'Art. 2 del presente Statuto, siano in regola con i pagamenti dei contributi associativi e lo siano anche per i rinnovi delle annualità successive

b) le persone fisiche che richiedono l'adesione all'associazione e siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 precedente. La nuova adesione a Socio Effettivo, su domanda dell'interessato presentata su apposito modulo predisposto dall'Associazione, è condizionata sia al versamento delle contribuzioni sociali previste dal Regolamento interno, sia alla delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo o del Comitato Tecnico Scientifico all'uopo delegato dal Consiglio Direttivo.

Il Socio Effettivo in regola con il pagamento dei contributi ha diritto di voto nelle Assemblee.

Art. 10 - Soci Sostenitori

Sono Soci Sostenitori le persone fisiche o giuridiche che scelgono di sostenere l'associazione attraverso contribuzioni finanziarie ed anche di tipo non finanziario, come l'apporto di beni o anche di servizi quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, le prestazioni libero-professionale, o artistiche o artigianali o imprenditoriali di particolare rilievo.

Sono Soci Sostenitori pure le persone fisiche che, sottoscrivendo apposita domanda di adesione, scelgono liberamente di sostenere l'associazione con contribuzioni annuali ricorrenti destinate allo sviluppo delle attività artistiche, culturali, teatrali e ricreative. Possono decidere in qualsiasi momento di sospendere le contribuzioni annuali volontarie.

I Soci Sostenitori hanno il diritto a partecipare alle Assemblee dell'Associazione ed hanno comunque il diritto di conoscerne le attività e le iniziative, nonché di segnalare e raccomandare l'elezione di candidati alle cariche sociali.

Il Socio Sostenitore non ha diritto di voto nelle Assemblee.

Art. 11 Sospensione, esclusione, recesso e decesso dei Soci

Il rapporto associativo rimane sospeso per morosità del Socio, mentre si scioglie per esclusione, recesso e morte del Socio. In particolare:

a) Sospensione

Il Socio Effettivo o il Socio Partecipante può essere sospeso dall'associazione per morosità nei pa-

gamenti dei contributi previsti.

Il Regolamento stabilisce i criteri e le modalità con cui la sospensione opera. Durante la sospensione il Socio non può esercitare i diritti derivanti dal presente Statuto.

b) Esclusione

Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione del Socio Partecipante o del Socio Effettivo secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare contribuzioni e conferimenti;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione e solidarietà nella Associazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Limitatamente ai Soci Partecipanti, il Consiglio di Amministrazione delibera l'esclusione mediante presa d'atto di raggiunta scadenza di Progetti e/o Programmi perfezionati tra il Socio Partecipante e l'Associazione.

c) Recesso e decesso

I Soci Fondatori ed i Soci Effettivi possono, in ogni momento, recedere dall'Associazione ai sensi dell'articolo 24 del codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. È parificata al recesso la comunicazione del decesso del Socio Fondatore o del Socio Effettivo.

Nei casi di esclusione, recesso e decesso il Socio non ha diritto al rimborso dei contributi versati nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento interno.

Art 12 - Partecipazione degli Enti Pubblici

L'Associazione si prefigge di concretizzare la partecipazione di Enti Pubblici - e in particolare di quelli territoriali - nella realizzazione delle proprie finalità e scopi al servizio di attività di interesse generale, anche attraverso la costituzione di reti tra la Associazione ed Enti Pubblici. Il coinvolgimento degli Enti Pubblici si realizza attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, di cui all'art.

55 del D. Lgs 117/2017, poste in essere dagli stessi Enti per il perseguimento di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del sopracitato provvedimento.

Art. 13 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è composto:

- dal patrimonio immobiliare e mobiliare derivante dalla trasformazione di SOMS VIGGIU' 1862, come dal precedente A ed in particolare art. 2- Costituzione e Sede dell'associazione,
- dai conferimenti successivi in denaro, o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati da Soci Partecipanti o da Soci Sostenitori,
- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli provenienti da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie e quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio.

Il patrimonio immobiliare facente parte della dotazione è parte integrante del patrimonio storico, morale e culturale dell'Associazione e come tale deve essere inteso in ogni momento, dagli Organi dell'Associazione.

Pertanto l'eventuale alienabilità di questo patrimonio immobiliare dovrebbe essere giustificata ed ammessa solo da gravi circostanze o da forti motivazioni, che ragionevolmente sappiano spiegare e comprovare che tale alienazione possa evitare che sia compromessa l'esistenza stessa dell'Associazione.

In ogni caso l'alienazione del patrimonio immobiliare facente parte del Fondo Iniziale deve essere sottoposta all'Assemblea Straordinaria.

Art. 14 - Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione dell'Associazione è costituito:

- da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Associazione medesima;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- dai finanziamenti per la progettazione di idee e proposte per il benessere comune acquisiti solo attraverso elargizioni e donazioni senza alcun inte-

resse diretto da parte di persone fisiche e giuridiche.

Le rendite e le risorse della Associazione saranno impiegate per il funzionamento della Associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del D. Lgs 117/2017, l'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Art. 15 - Esercizio Finanziario - Rendiconto - Bilancio Sociale

L'esercizio inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Gli amministratori devono sottoporre all'Assemblea dell'associazione il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Il bilancio dovrà essere redatto secondo la modulistica definita da apposito Decreto Ministeriale.

Non superando i limiti di cui all'art.13, comma 2, del D. Lgs 117/ 20147 il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto di cassa.

Superando i limiti di legge gli amministratori dovranno redigere e depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale, nonché provvedere alla pubblicazione sul sito internet.

Art. 16 - Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il Libro dei Soci;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

L'Associazione dovrà inoltre adeguarsi, nei casi previsti dalla legge, alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del D. Lgs. 117/2017.

I primi tre Libri, di cui alle lettere a), b) e c), devono essere tenuti dal Consiglio Direttivo, mentre quello di cui alla lettera d) deve essere tenuto a carico dell'Organo di Controllo.

Inoltre, i Soci Partecipanti ed i Soci Effettivi hanno diritto di esaminare i libri sociali così come stabilito dall'articolo 15, 3 comma, del Codice del Terzo Settore.

Art. 17 - Clausole mutualistiche;

Gli eventuali avanzi di gestione devono essere destinati esclusivamente per il perseguimento degli scopi sociali. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve comunque denominati, così come stabilito dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

Art. 18 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'associazione:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente e Vicepresidente;
- Organo di controllo;
- Collegio dei Probiviri (organismo di conciliazione).

Art. 19 - Assemblea

L'Assemblea dell'Associazione è costituita dai Soci Aderenti e dai Soci Effettivi (comprendenti anche i Soci Fondatori in regola con i contributi), che sono tutti Soci elettori.

All'Assemblea dell'Associazione possono partecipare anche i Soci Sostenitori, ma senza diritto di voto.

L'Assemblea è l'Organo dell'Associazione alla quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Associazione stessa, quindi al raggiungimento dei suoi scopi.

I componenti dall'Assemblea, così definiti, hanno diritto ad esprimere oltre al proprio voto anche quello di non più di altri due Soci aventi diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce alla convocazione.

Ciascun Socio elettore presente all'Assemblea, quindi può ricevere non più di due deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ed in sua assenza dal Vice Presidente e, in caso di contestuale loro assenza, da persona designata dall'Assemblea a maggioranza.

Il Presidente nomina un Segretario scegliendolo fra i Soci elettori.

Le Assemblee dell'Associazione possono essere Ordinarie e/o Straordinarie.

Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 117/2017
- b) approvare il bilancio sociale se ricorrono i presupposti di legge di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017
- c) eleggere il Consiglio Direttivo, dopo averne determinata la composizione numerica:

- I Soci elettori dedicano attenzione e cura particolare nella scelta di ciascuno dei componenti del Consiglio Direttivo da eleggere.

- I Soci elettori sono consapevoli che questo importante Organo deve saper garantire la realizzazione di finalità e scopi così come sono indicati nell'Art. 4 del presente Statuto e in particolare, per quanto riguarda la sollecita collaborazione con gli Enti Pubblici territoriali, la realizzazione di progetti e programmi di interesse pubblico di carattere generale. A tal fine va considerata favorevolmente ogni occasione di eleggere, nel Consiglio Direttivo, rappresentanti degli Enti Pubblici territoriali, ove possibile, per rendere concreta ed efficace la realizzazione di obiettivi condivisi.

- In ogni caso non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo coloro che hanno con l'Associazione interessi diretti o indiretti, all'infuori di quelli derivanti dalla qualità di Socio

- d) nominare un Presidente Onorario, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto

- e) eleggere il Collegio dei Proviviri

- f) nominare l'Organo di Controllo, anche monocratico;

- g) approvare i Regolamenti interni

- h) deliberare su proposte presentate dal Consiglio Direttivo o dai Soci comunicate al Consiglio almeno 90 giorni prima dell'Assemblea

- i) trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Spetta all'Assemblea Straordinaria:

- 1) modificare lo Statuto

- 2) procedere allo scioglimento dell'associazione nominando i liquidatori

- 3) deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento di natura anche patrimoniale, compreso quanto previsto per il patrimonio immobiliare facente parte del Fondo Iniziale, di cui all'art. 13 del presente Statuto.

Art. 20 - Convocazione dell'Assemblea dei Soci

Le Assemblee Ordinarie devono essere convocate dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedano, entro 180 giorni, nonché ogni qualvolta sarà utile e opportuno.

Il Consiglio Direttivo convoca le Assemblee come segue:

- **per le Assemblee Ordinarie e Straordinarie, obbligatoriamente** mediante **avviso esposto** e ben visibile nelle sedi dell'Associazione azione almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista

- **per le Assemblee Ordinarie, in via accessoria** sia mediante comunicazione e-mail o messaggi con telefoni cellulari o con altre modalità tecnologicamente analoghe preferibilmente idonee a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun Socio. Tuttavia, per i Soci che non abbiano fornito recapiti via internet o via cellulari, il Consiglio Direttivo potrà valutare la possibilità di comunicazione con lettera ordinaria recapitata a ciascun Socio. In questi casi, la comunicazione accessoria della convocazione dell'Assemblea Ordinaria può essere fatta entro e non oltre 8 (otto) giorni prima della data prevista

- **per le Assemblee Straordinarie obbligatoriamente** anche mediante lettera ordinaria recapitata a ciascun Socio almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista o, in alternativa, mediante comunicazione e-mail o con altre modalità tecnologicamente analoghe ma certamente idonee a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun Socio. Qualora la convocazione sia fatta per lo scioglimento della Associazione, le convocazioni devono essere fatte mediante lettera raccomandata recapitata a ciascun Socio almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista

- ogni prevista modalità di comunicazione della convocazione di Assemblea deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora sia della prima sia della seconda convocazione, con l'avvertenza che la seconda convocazione deve essere fissata non prima di 24 ore dopo la prima.

Art. 21 - Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea dei Soci

Hanno diritto di voto nell'Assemblea coloro che sono iscritti nel libro dei Soci da almeno tre mesi, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo all'Associazione e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione.

Sia l'Assemblea Ordinaria sia l'Assemblea Straordinaria sono regolarmente costituite:

- in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di un numero di Soci (con diritto di voto) che rappresenti almeno la metà più uno dei

voti spettanti a tutti i Soci con diritto di voto, presenti e non presenti;

- in seconda convocazione, l'Assemblea delibera, qualunque sia il numero dei soci presenti, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima convocazione.

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie deliberano a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti e/o rappresentati.

Il Presidente dell'Assemblea - di cui all'Art. 19 precedente - verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, il quale poi deve essere trascritto nel Libro dei Verbali delle Assemblee dell'Associazione.

Art 22 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) Consiglieri ad un massimo di 11 (undici), eletti dall'Assemblea Ordinaria e prescelti preferibilmente ma non obbligatoriamente tra i Soci.

La composizione numerica degli eletti dall'Assemblea Ordinaria sarà stabilita di volta in volta dalla stessa Assemblea Ordinaria, che dovrà tener conto di tale obbligo vincolante.

Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo coloro che hanno con l'Associazione interessi diretti o indiretti, all'infuori di quelli derivanti dalla qualità di Socio. Pertanto, il Consigliere per il quale questi interessi diretti o indiretti dovessero sopraggiungere in corso di attività, deve intendersi escluso dal Consiglio Direttivo per incompatibilità.

I Consiglieri Direttivi durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione dell'Associazione ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei Soci.

In particolare al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente, nonché il Segretario che può non essere Consigliere e in tal caso non ha diritto di voto
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'As-

semblea dei Soci

c) redigere il bilancio di cui all'articolo 11 ed eventualmente il bilancio sociale, fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni

d) documentare il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 3 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione

e) eleggere sia i componenti dei Comitati Tecnico-Scientifici sia, per ciascun Comitato, il proprio Rettore con funzioni di coordinamento e guida

f) compilare i Regolamenti interni da proporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria, compresi studi e progetti relativi alle prestazioni mutualistiche acquisendo in ogni caso i pareri formali dei Comitati Tecnico-Scientifici

g) stipulare atti e contratti di ogni genere, nonché assumere le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale

h) realizzare la collaborazione con gli Enti pubblici territoriali, anche mediante la costituzione di una rete organizzata tra Associazione ed Enti Pubblici territoriali, tesa alla formalizzazione di progetti e programmi di interesse pubblico di carattere generale

i) deliberare l'ammissione, la sospensione, il recesso e l'esclusione dei Soci

j) conferire deleghe al Comitato Tecnico-Scientifico

k) conferire deleghe e/o procure ad uno o più Consiglieri, per singoli atti e per categorie di atti, fermi restando poteri e facoltà attribuiti al Presidente del Consiglio Direttivo

l) assumere e licenziare il personale.

Qualora un Consigliere non intervenga alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive e senza giustificato motivo, si riterrà dimissionario. In tal caso è fatto obbligo al Presidente di inserire l'argomento "dimissioni" nell'ordine del giorno della seduta del Consiglio Direttivo più vicina al momento dell'accertamento fatto obbligatoriamente dal Segretario.

Quando per qualsiasi motivo rimanga vacante un posto da Consigliere, il Consiglio Direttivo, sentito il parere dell'Organo di Controllo, procederà a nominare Consigliere il primo dei non eletti. Nel caso in cui per qualsiasi motivo non vi fosse questa possibilità, il Consiglio procederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Art. 23 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei Consiglieri lo ritenga necessario, nonché su richiesta dell'Organo di Controllo, ove istituito.

Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti espressi dai Consiglieri presenti e le votazioni sono palesi.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario se nominato, e deve essere trascritto nel Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 24 - Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo, di cui presiede le adunanze.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire conti bancari e/o postali e stipulare mutui.

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la SMS davanti qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente.

Art. 25 - Organo di Controllo

L'Associazione ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di cui al DPR 361/2000 nomina un organo di controllo anche monocratico.

Con l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 22 del D.Lgs 117/2017, la nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, sarà obbligatoria al verificarsi dei presupposti di legge di cui all'articolo 30 del D. Lgs 117/2017, l'Associazione procede alla nomina dei componenti dell'Organo di Controllo.

L'Organo di controllo, rinnovabile, dura in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica.

Non possono essere nominati alla carica di componenti dell'Organo di Controllo, e se nominati deca-

dono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'arti colo 2399 del Codice Civile.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia, l'Assemblea Ordinaria procederà alla nomina di un nuovo componente dell'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo deve vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Associazione e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile e della legislazione speciale in materia. Relaziona, in occasione dell'approvazione del rendiconto e sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'organo di controllo deve assistere alle adunanze delle Assemblee dei Soci ed alle adunanze del Consiglio Direttivo.

Delle riunioni dell'Organo di Controllo deve redigersi verbale a cura dello stesso, verbale che deve essere trascritto nel proprio Libro Obbligatorio.

Art. 26 - Comitato tecnico scientifico

Il Comitato Tecnico-Scientifico è un Organo Delegato che opera all'interno dell'Associazione, che formula proposte e pareri al Consiglio Direttivo in ordine ai programmi e alle attività dell'Associazione, definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività e può essere delegato dal Consiglio Direttivo a svolgere parte delle sue attività.

Il Consiglio Direttivo può deliberare di costituire uno o più Comitati Tecnico-Scientifici, secondo le sue necessità.

Il Consiglio Direttivo conscio delle elevate funzioni da attribuire a detti Comitati, si impegna a condividere con l'Assemblea Ordinaria l'inserimento nei Regolamenti interni delle norme che disciplinano le funzioni dei Comitati Tecnico-Scientifici.

I suoi componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo in funzione delle specifiche competenze possedute nei settori di interesse della Associazione, e si possono organizzare in sottogruppi in relazione ai temi rilevanti ed agli ambiti di intervento dell'Associazione.

Ogni Comitato Tecnico-Scientifico è presieduto da un Rettore, scelto tra personalità di particolare rilievo, e nominato dal Consiglio Direttivo su proposta dal Presidente della Associazione.

Il numero dei componenti il Comitato Tecnico-Scientifico è determinato dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina, secondo le norme del Regolamento interno.

I suoi componenti restano in carica per un triennio, decadono insieme al Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Tecnico-Scientifico delibera a maggioranza dei presenti.

Le relazioni del Comitato sugli argomenti affrontati sono inviate al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a cura del Rettore.

Art. 27 - Collegio dei Probiviri

Qualunque controversia tra i Soci e la Associazione deve essere decisa da arbitri chiamati Probiviri, i quali giudicano quali amichevoli compositori della vertenza.

Il loro giudizio è inappellabile.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'associazione di singoli Soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli Soci e dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Comitato Direttivo e all'Assemblea.

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci elegge il Collegio dei Probiviri formato da cinque persone, anche non iscritti all'Associazione, tenendo conto delle comunità di riferimento della Associazione.

I Probiviri eletti possono ricoprire la carica "a vita"

In caso di decesso o di dimissioni anche di uno solo dei Probiviri, l'intero Collegio decade, pur rimanendo in carica provvisoriamente fino alla prossima Assemblea Ordinaria, la quale possa nominare un nuovo Collegio dei Probiviri.

Non possono essere eletti Probiviri coloro che occupano cariche sociali e per incompatibilità deca-

dono dallo stesso momento in cui vadano a ricoprire cariche sociali nella Associazione.

Art. 28 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, secondo le modalità previste dall'art. 9 del D. Lgs 117/2017, ad altro Ente del Terzo Settore ed espressione delle comunità territoriali di riferimento, individuato dall'Assemblea Straordinaria dell'Associazione.

Art. 29 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli Organi Sociali, e saranno risolte mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio del luogo in cui la Società ha la propria sede legale, che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri.

Art. 30 - Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni in materia di enti del terzo settore di cui al D.lgs. 117/2017 in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile.

Per Allegato

F.to: Dario SANARICO

Pietro SORMANI Notaio